



Il Ministro dell'università e della ricerca

PIANI STRAORDINARI RECLUTAMENTO PERSONALE UNIVERSITARIO 2022-2026

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il D.P.R. del 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5” e in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 7 in cui si disciplinano gli indirizzi, le variabili e i parametri da considerare ai fini della programmazione del fabbisogno di personale e con riferimento alla sostenibilità della spesa per il personale e per l'indebitamento di ciascuna istituzione universitaria;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” e, in particolare, l'art. 1, co. 297, lett. a) il quale prevede che il fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di “*75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 destinati all'assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnico-amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle università e quello degli studenti. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla*”



Il Ministro dell'università e della ricerca

presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento”;

VISTO il decreto ministeriale 27 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2022, con il quale è stata istituita la Scuola superiore meridionale come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale, con specifico contributo a valere sul FFO, ai sensi all'art. 1, comma 297, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 5, del d.m. 27 gennaio 2022 prevede che *“alla Scuola (superiore meridionale) sono annualmente assegnate e trasferite, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali, le risorse di cui all'art. 1, comma 297, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché gli ulteriori finanziamenti aventi vincolo di destinazione. A seguito dell'accreditamento della Scuola, la stessa potrà concorrere in condizioni di parità con le altre scuole superiori ad ordinamento speciale al fondo per l'edilizia e delle grandi attrezzature scientifiche, nonché alle altre quote del fondo per il finanziamento ordinario, ad eccezione della quota base”;*

CONSIDERATO che, in attuazione dell'art. 1, co. 297, lett. a) della L. n. 234/2021, si rendono disponibili le risorse per l'attivazione di una pluralità di piani di reclutamento del personale delle Istituzioni universitarie statali in relazione agli incrementi delle risorse stanziati dal 2022 al 2026;

CONSIDERATO che i contingenti assunzionali degli Atenei sono determinati utilizzando come unità di misura il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia, cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico;

CONSIDERATO che, dalle rilevazioni ministeriali concernenti il costo del personale delle istituzioni universitarie statali, il valore del coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico è attualmente pari a circa euro 113.000;

VISTA la nota in data 28 marzo 2022 con la quale l'ANVUR ha comunicato i risultati della VQR 2015-2019 e in particolare:

- L'indicatore complessivo della qualità della ricerca IRFS;
- L'indicatore di qualità delle politiche di reclutamento IRAS 2;

TENUTO CONTO che gli indicatori di qualità della ricerca e delle politiche di reclutamento sono utilizzati ai fini del riparto annuale della quota premiale del FFO delle Istituzioni universitarie statali ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

DECRETA

Articolo 1 (Criteri di riparto delle risorse)

1. A valere sulle risorse stanziati dall'articolo 1, comma 297, lett. a), della l. 30 dicembre 2021, n. 234, sono assegnate alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, di seguito



Il Ministro dell'università e della ricerca

denominate “Istituzioni”, le risorse destinate alla attivazione dei seguenti piani straordinari di reclutamento di professori universitari, ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della l. 30 dicembre 2010, n. 240 e di personale tecnico amministrativo:

piano straordinario	Anno	Euro (milioni)
A	2022	75
	Dal 2023	300
B	Dal 2024	340
C	Dal 2025	50
D	Dal 2026	50
totale	Dal 2026	740

2. Il corrispondente contingente assunzionale per le Istituzioni relativo a ciascun piano straordinario, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, è espresso in termini di punti organico, avendo quale unità di misura il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia.
3. Le risorse destinate a ciascun piano straordinario ed il corrispondente contingente assunzionale espresso in termini di punti organico sono ripartiti fra le Istituzioni secondo i seguenti criteri:
 - a) 3 punti organico sono attribuiti a tutte le Istituzioni per ciascuno dei piani straordinari di cui alle lettere A e B e 0,5 punti organico sono attribuiti per ciascuno dei piani straordinari di cui alle lett. C e D;
 - b) I restanti punti organico sono attribuiti nel seguente modo:
 - i. il 60% viene attribuito proporzionalmente all’indicatore della qualità della ricerca concernente l’ultima VQR disponibile con riferimento al piano straordinario di cui alla lett. A e il 50% viene attribuito proporzionalmente all’indicatore della qualità della ricerca concernente l’ultima VQR disponibile con riferimento a ciascuno dei piani straordinari di cui alle lett. B, C e D;
 - ii. il 30% viene attribuito proporzionalmente all’indicatore della qualità delle politiche di reclutamento concernente l’ultima VQR disponibile con riferimento al piano straordinario di cui alla lett. A e il 40% viene attribuito proporzionalmente all’indicatore della qualità delle politiche di reclutamento concernente l’ultima VQR disponibile con riferimento a ciascuno dei piani straordinari di cui alle lett. B, C e D;
 - iii. il 10% in proporzione al numero di docenti (professori e ricercatori) e di unità di personale tecnico-amministrativo di ruolo, compresi i CEL, in servizio presso ciascuna Istituzione, ponderato con un coefficiente K inversamente proporzionale al rapporto studenti docenti. Sono a tal fine considerati gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale entro il primo anno fuori corso e gli studenti iscritti ai corsi di dottorato.

rapporto studenti/docenti (X)	coeff. moltiplicativo
$X < 15$	1
$15 \leq X < 30$	1,5
$X \geq 30$	2



Il Ministro dell'università e della ricerca

Articolo 2 (Utilizzo delle risorse)

1. Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate secondo le modalità e i criteri indicati all'articolo 1 nel rispetto degli indirizzi della programmazione triennale del personale definita con il DPCM di cui all'art. 4, comma 5, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, e tenuto anche conto dell'esigenza di migliorare il rapporto tra numero di studenti e unità di personale docente e non docente con riferimento in particolare alle aree scientifico e tecnologiche (STEM), per l'assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnico-amministrativo, utilizzando la seguente tabella di corrispondenza:

QUALIFICA*	PUNTO ORGANICO
I FASCIA	1
II FASCIA	0,7
RU B	0,5
DIRIGENTE	0,65
EP	0,4
D	0,3
C	0,25
B	0,2
CEL	0,2
*In caso di progressione interna, si considera la differenza del valore del punto organico rispetto alla qualifica di provenienza	

2. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le sopraindicate risorse sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Tali procedure di reclutamento sono volte a valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione.
3. Le assunzioni e le relative prese di servizio vanno attuate entro i termini appresso indicati con riferimento, rispettivamente, a ciascuno dei piani straordinari di cui all'articolo 1:

piano straordinario	Intervallo temporale reclutamento
A	1° ottobre 2022 - 31 ottobre 2024
B	1° gennaio 2024 - 31 ottobre 2025
C	1° gennaio 2025 - 31 ottobre 2026
D	1° gennaio 2026 - 31 ottobre 2027

4. La quota parte di risorse assegnata e eventualmente non utilizzata entro i termini di cui al comma 3 è recuperata dal Ministero e nuovamente attribuita per una somma equivalente a 0,5 punti organico per ogni Istituzione che ha utilizzato integralmente le risorse assegnate e seguendo progressivamente l'ordine riportato nelle tabelle di assegnazione di cui al successivo articolo 3.



Il Ministro dell'università e della ricerca

5. Nel caso di cessazione dei soggetti reclutati con le risorse del presente decreto, nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio, le risorse che si rendono disponibili al termine sono utilizzate dalla stessa Istituzione per il reclutamento di nuovo personale, da effettuare non oltre 12 mesi, pena l'applicazione di quanto previsto al comma 4.

Articolo 3 (Assegnazione delle risorse)

1. Nella Tabella 1 allegata al presente decreto è riportata l'assegnazione del contingente assunzionale espresso in termini di punti organico con gli importi attribuiti per il piano straordinario A, sulla base degli indicatori IRFS e IRAS 2 relativi alla VRQ 2015-2019, nonché dei dati del personale docente e tecnico amministrativo in servizio al 31/12/2021 e degli studenti iscritti nell'a.a. 2020/2021.
2. Con decreto del Ministro da adottarsi entro il primo quadrimestre dell'anno precedente a quello di riferimento, si provvede all'aggiornamento del presente decreto con riferimento a ciascuno dei piani straordinari B, C e D.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa



Il Ministro dell'università e della ricerca

TABELLA 1 - ASSEGNAZIONE PUNTI ORGANICO E RISORSE PIANO A

ATENEIO	Quota fissa (lett. a)	Peso % VQR 15/19 (p=60%)	Peso % Politiche di reclutamento (p=30%) -	Peso % Riequilibrio rapporto docenti studenti (p=10%)	Peso % tot	Quota variabile (lett.b)	TOT	IMPORTO ATTRIBUIBILE A DECORRERE DAL 2023	IMPORTO ATTRIBUIBILE 2022
a	B	c	d	e	$f=c \times 0,6 + d \times 0,3 + e \times 0,1$	$g=(\text{tot h} - \text{tot b}) \times f$	$h=b+g$	$i = h \times \text{€ } 113.000 (*)$	$l= i/\text{tot } i \times 75 \text{ ml}$
Roma La Sapienza	3	6,55%	6,21%	6,87%	6,48%	159	162	18.308.530	4.577.125
Napoli Federico II	3	5,41%	6,09%	4,97%	5,57%	136,5	139,5	15.765.681	3.941.420
Bologna	3	5,78%	5,06%	5,77%	5,57%	136,5	139,5	15.765.681	3.941.420
Padova	3	4,89%	5,55%	4,44%	5,04%	123,5	126,5	14.296.478	3.574.120
Milano	3	4,40%	5,54%	4,17%	4,72%	115,5	118,5	13.392.353	3.348.088
Torino	3	4,06%	4,46%	3,82%	4,15%	102	105	11.866.642	2.966.661
Firenze	3	3,45%	3,64%	3,13%	3,47%	85	88	9.945.376	2.486.344
Pisa	3	3,11%	3,65%	2,97%	3,26%	80	83	9.380.298	2.345.075
Milano Politecnico	3	2,97%	3,49%	2,56%	3,08%	75,5	78,5	8.871.727	2.217.932
Palermo	3	2,60%	2,63%	2,85%	2,63%	64,5	67,5	7.628.555	1.907.139
Bari	3	2,47%	2,29%	2,73%	2,44%	60	63	7.119.985	1.779.996
Genova	3	2,32%	2,47%	2,45%	2,38%	58,5	61,5	6.950.461	1.737.615
Roma Tor Vergata	3	2,42%	1,77%	2,13%	2,19%	54	57	6.441.891	1.610.473
Torino Politecnico	3	1,98%	2,41%	2,32%	2,14%	52,5	55,5	6.272.368	1.568.092
Milano Bicocca	3	2,02%	2,22%	1,74%	2,05%	50,5	53,5	6.046.336	1.511.584
Catania	3	2,16%	1,75%	2,24%	2,05%	50	53	5.989.829	1.497.457
Campania	3	1,72%	1,92%	2,20%	1,83%	45	48	5.424.750	1.356.188
Pavia	3	1,78%	1,81%	1,71%	1,78%	43,5	46,5	5.255.227	1.313.807
Cagliari	3	1,70%	1,90%	1,82%	1,77%	43,5	46,5	5.255.227	1.313.807
Perugia	3	1,84%	1,41%	1,90%	1,72%	42	45	5.085.704	1.271.426
Messina	3	1,70%	1,56%	1,91%	1,68%	41	44	4.972.688	1.243.172
Salerno	3	1,76%	1,52%	1,58%	1,67%	41	44	4.972.688	1.243.172
Parma	3	1,62%	1,50%	1,74%	1,60%	39	42	4.746.657	1.186.664
Roma Tre	3	1,58%	1,61%	1,58%	1,59%	39	42	4.746.657	1.186.664
Verona	3	1,53%	1,56%	1,50%	1,54%	37,5	40,5	4.577.133	1.144.283
Modena e Reggio Emilia	3	1,53%	1,43%	1,40%	1,49%	36,5	39,5	4.464.118	1.116.030
Siena	3	1,41%	1,23%	1,51%	1,37%	33,5	36,5	4.125.071	1.031.268
Trento	3	1,30%	1,44%	1,41%	1,35%	33	36	4.068.563	1.017.141
Ferrara	3	1,29%	1,35%	1,57%	1,33%	32,5	35,5	4.012.055	1.003.014
Calabria	3	1,36%	0,89%	1,35%	1,22%	30	33	3.729.516	932.379
Trieste	3	1,26%	1,01%	1,20%	1,18%	29	32	3.616.500	904.125
Chieti e Pescara	3	1,19%	1,18%	1,04%	1,17%	28,5	31,5	3.559.992	889.998
Venezia Cà Foscari	3	1,06%	1,31%	1,23%	1,15%	28	31	3.503.485	875.871
Udine	3	1,23%	1,00%	1,12%	1,15%	28	31	3.503.485	875.871
Brescia	3	1,09%	1,17%	1,08%	1,11%	27,5	30,5	3.446.977	861.744
Politecnica delle Marche	3	1,05%	1,16%	1,08%	1,09%	26,5	29,5	3.333.961	833.490
L'Aquila	3	0,96%	1,01%	0,99%	0,98%	24	27	3.051.422	762.856
Sassari	3	0,99%	0,78%	1,07%	0,94%	23	26	2.938.406	734.602
Salento	3	1,03%	0,70%	1,07%	0,93%	23	26	2.938.406	734.602
Piemonte Orientale	3	0,78%	0,78%	0,66%	0,77%	19	22	2.486.344	621.586
Bergamo	3	0,65%	0,67%	0,87%	0,68%	16,5	19,5	2.203.805	550.951
Insubria	3	0,68%	0,68%	0,69%	0,68%	16,5	19,5	2.203.805	550.951
NAPOLI Parthenope	3	0,68%	0,65%	0,58%	0,66%	16	19	2.147.297	536.824
Foggia	3	0,66%	0,57%	0,66%	0,63%	15,5	18,5	2.090.789	522.697
Urbino Carlo Bo	3	0,56%	0,64%	0,92%	0,62%	15,5	18,5	2.090.789	522.697
Bari Politecnico	3	0,52%	0,65%	0,55%	0,56%	13,5	16,5	1.864.758	466.190
Tuscia	3	0,55%	0,54%	0,59%	0,55%	13,5	16,5	1.864.758	466.190
Basilicata	3	0,57%	0,42%	0,37%	0,50%	12,5	15,5	1.751.742	437.936
Catanzaro	3	0,48%	0,55%	0,46%	0,50%	12,5	15,5	1.751.742	437.936
Molise	3	0,52%	0,43%	0,50%	0,49%	12	15	1.695.235	423.809
Camerino	3	0,51%	0,37%	0,53%	0,47%	11,5	14,5	1.638.727	409.682
Macerata	3	0,47%	0,30%	0,71%	0,44%	11	14	1.582.219	395.555
Reggio Calabria	3	0,50%	0,25%	0,28%	0,40%	10	13	1.469.203	367.301
Napoli L'Orientale	3	0,37%	0,40%	0,57%	0,40%	9,5	12,5	1.412.695	353.174
Cassino	3	0,45%	0,19%	0,51%	0,37%	9	12	1.356.188	339.047
Teramo	3	0,39%	0,33%	0,39%	0,37%	9	12	1.356.188	339.047
Sant'Anna Pisa	3	0,36%	0,31%	0,23%	0,33%	8	11	1.243.172	310.793
Sannio	3	0,34%	0,26%	0,23%	0,30%	7,5	10,5	1.186.664	296.666
Venezia Iuav	3	0,27%	0,29%	0,39%	0,29%	7	10	1.130.156	282.539
Sissa - TS	3	0,28%	0,22%	0,13%	0,25%	6	9	1.017.141	254.285
Normale Pisa	3	0,26%	0,20%	0,20%	0,24%	6	9	1.017.141	254.285
Foro Italico	3	0,12%	0,09%	0,21%	0,12%	3	6	678.094	169.524
Stranieri Siena	3	0,10%	0,14%	0,18%	0,12%	3	6	678.094	169.524
GSSI	3	0,08%	0,15%	0,05%	0,10%	2,5	5,5	621.586	155.397
Stranieri Perugia	3	0,08%	0,08%	0,21%	0,10%	2,5	5,5	621.586	155.397



Il Ministro dell'università e della ricerca

TABELLA 1 - ASSEGNAZIONE PUNTI ORGANICO E RISORSE PIANO A

ATENEIO	Quota fissa (lett. a)	Peso % VQR 15/19 (p=60%)	Peso % Politiche di reclutamento (p=30%) -	Peso % Riequilibrio rapporto docenti studenti (p=10%)	Peso % tot	Quota variabile (lett.b)	TOT	IMPORTO ATTRIBUIBILE A DECORRERE DAL 2023	IMPORTO ATTRIBUIBILE 2022
a	B	c	d	e	$f=c \times 0,6 + d \times 0,3 + e \times 0,1$	$g=(tot\ h- tot\ b) \times f$	$h=b+g$	$i = h \times \text{€ } 113.000 (*)$	$l= i/tot\ i \times 75\ ml$
IMT Lucca	3	0,10%	0,10%	0,05%	0,09%	2,5	5,5	621.586	155.397
IUSS Pavia	3	0,07%	0,08%	0,04%	0,07%	1,5	4,5	508.570	127.143
SSM Napoli	3	-	-	-	0,00%	0	3	339.047	84.762
TOTALE	204	100%	100%	100%	100%	2450,5	2654,5	300.000.000	75.000.000

(*) i resti dell'importo totale disponibile vengono aggiunti a quanto attribuito ad ogni Istituzione in modo proporzionale al totale dei punti organico assegnati